

DICHIARAZIONE

resa ai sensi dell'art. 159, comma 1, lettera a), della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito "Regolamento Intermediari").

La sottoscritta **BANCA ALETTI & C. S.P.A.**, con Sede Legale a Milano, Passaggio Duomo 2 – 20123 Milano, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00479730459, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria con provvedimento Banca d'Italia del 6 giugno 1998 e allo svolgimento, tra gli altri, dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e riportati in elenco:

- ricezione e trasmissione degli ordini;
- sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- consulenza in materia di investimenti;
- gestione di portafogli

dichiara

- che il Sig. Angelo Giuseppe Baiocchi nato a Roma (RM) il 04.07.1947, C.F. che il Sig. Angelo Giuseppe Baiocchi nato a Roma (RM) il 04.07.1947, C.F. BCCNLG47L04H501B, iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con Delibera Consob 7050 del 12.05.1993, svolge per la scrivente, in qualità di Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede e in veste di Agente Mandatario, con decorrenza dal 28.09.2019 l'attività di offerta fuori sede al fine di promuovere e collocare presso il pubblico strumenti e prodotti finanziari, servizi e attività d'investimento e servizi accessori, nonché prodotti e servizi bancari ed assicurativi che la Società è autorizzata a distribuire;,
- che il domicilio cui l'investitore deve indirizzare la comunicazione di recesso da contratti/disposizioni sottoscritti/impartite al di fuori delle strutture della scrivente, nei termini (7 giorni dalla data di sottoscrizione da parte del cliente) e con le modalità previste dall'art. 30, comma 6, del TUF è: BANCA ALETTI & C. S.p.A. Consulenti Finanziari, Via Massaua 4 20146 Milano, corrispondente all'indirizzo della Sede Operativa della Società.

La normativa interna di Banca Aletti & C. S.p.A., in conformità a quanto dettato dall'art. 159, comma 5 lett. b) e c) del Regolamento Intermediari, specifica che il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

- ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario Banca Aletti & C. S.p.A. (il soggetto abilitato per conto del quale opera) ovvero il soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti;
- strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.

Inoltre, ai sensi della normativa interna, il Consulente è tenuto:

- ad esibire o consegnare, ai fini della rendicontazione delle operazioni poste in essere dall'investitore, unicamente documenti elaborati dal soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero dal soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti;
- ad esibire e consegnare l'informativa in materia di protezione dei dati personali nonché raccogliere il modulo dei consensi al trattamento dei dati personali, con le preferenze espresse, ove manifestate.

BANCA ALETTI & C. S.p.A.

Milano, 28 settembre 2019

COPIA CLIENTE



COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

(Comunicazione conforme alla Delibera Consob n. 20307/2018 – Allegato n. 4)

Ai sensi della normativa vigente, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

- deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni
 caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal
 soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di
 iscrizione all'Albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
 stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo
 30, comma 6, del Testo Unico;
- 2. deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- 3. nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- 4. con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente o al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento. In particolare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
 - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
 - b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
 - c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;
 - e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto, altresì, a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall'art.41;
- 5. con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- 6. non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- 8. deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- 9. può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

COPIA CLIENTE



- b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
- c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
- 10. nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- 11. non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- 12. non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo quanto previsto dall'art. 159, comma 7.



DICHIARAZIONE

resa ai sensi dell'art. 159, comma 1, lettera a), della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito "Regolamento Intermediari").

La sottoscritta **BANCA ALETTI & C. S.P.A.**, con Sede Legale a Milano, Passaggio Duomo 2 – 20123 Milano, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00479730459, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria con provvedimento Banca d'Italia del 6 giugno 1998 e allo svolgimento, tra gli altri, dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e riportati in elenco:

- ricezione e trasmissione degli ordini;
- sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente:
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- consulenza in materia di investimenti;
- gestione di portafogli

dichiara

- che il Sig. Angelo Giuseppe Baiocchi nato a Roma (RM) il 04.07.1947, C.F. BCCNLG47L04H501B, iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con Delibera Consob 7050 del 12.05.1993, svolge per la scrivente, in qualità di Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede e in veste di Agente Mandatario, con decorrenza dal 28.09.2019 l'attività di offerta fuori sede al fine di promuovere e collocare presso il pubblico strumenti e prodotti finanziari, servizi e attività d'investimento e servizi accessori, nonché prodotti e servizi bancari ed assicurativi che la Società è autorizzata a distribuire;
- che il domicilio cui l'investitore deve indirizzare la comunicazione di recesso da contratti/disposizioni sottoscritti/impartite al di fuori delle strutture della scrivente, nei termini (7 giorni dalla data di sottoscrizione da parte del cliente) e con le modalità previste dall'art. 30, comma 6, del TUF è: BANCA ALETTI & C. S.p.A. Consulenti Finanziari, Via Massaua 4 20146 Milano, corrispondente all'indirizzo della Sede Operativa della Società.

La normativa interna di Banca Aletti & C. S.p.A., in conformità a quanto dettato dall'art. 159, comma 5 lett. b) e c) del Regolamento Intermediari, specifica che il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

- ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario Banca Aletti & C. S.p.A. (il soggetto abilitato per conto del quale opera) ovvero il soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti;
- strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.

Inoltre, ai sensi della normativa interna, il Consulente è tenuto:

- ad esibire o consegnare, ai fini della rendicontazione delle operazioni poste in essere dall'investitore, unicamente documenti elaborati dal soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero dal soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti:
- ad esibire e consegnare l'informativa in materia di protezione dei dati personali nonché raccogliere il modulo dei consensi al trattamento dei dati personali, con le preferenze espresse, ove manifestate.

BANCA ALETTI & C. S.p.A.

Milano, 28 settembre 2019

COPIA BANCA



COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

(Comunicazione conforme alla Delibera Consob n. 20307/2018 – Allegato n. 4)

Ai sensi della normativa vigente, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

- deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni
 caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal
 soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di
 iscrizione all'Albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
 stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo
 30, comma 6, del Testo Unico;
- 2. deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- 3. nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- 4. con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente o al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento. In particolare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
 - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
 - b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
 - c) gli obiettivi di investimento, incluso la tolleranza al rischio;
 - e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizia di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionali servizi. Il consulenza finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto, altresì, a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall'art.41;
- 5. con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- 6. non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- 7. deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- 8. deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- 9. può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

COPIA BANCA

ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.p.A.



- b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
- c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
- 10. nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- 11. non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- 12. non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo quanto previsto dall'art. 159, comma 7.

ATTESTAZIONE DI CONSEGNA

II/i sottoscritto/i			
attesta/no di aver ricevuto la Comunicazione informativa s	sulle princip	pali regole di com	portamento del Consulente
Finanziario abilitato all'offerta t	fuori sede n	iei contronti dei cliei	nti o dei potenziali clienti.
(luogo e data) (Fir		dell'investitore)	(Firma del 2° cointestatario)
(Firms and all 20 a district extratoria)	/Firms or all all	40 a sintastataria)	(Firm a dal FO a sintastatoria)
(Firma del 3º cointestatario)	(Firma dei	4º cointestatario)	(Firma del 5° cointestatario)
Il Consulente Finanziario all'offerta fuori sede di Banca A (per conferma dei dati e della prese della firme riportate pella prese	regolarità	Firma	

COPIA BANCA



DICHIARAZIONE

resa ai sensi dell'art. 159, comma 1, lettera a), della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito "Regolamento Intermediari").

La sottoscritta **BANCA ALETTI & C. S.P.A.**, con Sede Legale a Milano, Passaggio Duomo 2 – 20123 Milano, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00479730459, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria con provvedimento Banca d'Italia del 6 giugno 1998 e allo svolgimento, tra gli altri, dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e riportati in elenco:

- ricezione e trasmissione degli ordini;
- sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente:
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- consulenza in materia di investimenti;
- gestione di portafogli

dichiara

- che il Sig. Angelo Giuseppe Baiocchi nato a Roma (RM) il 04.07.1947, C.F. BCCNLG47L04H501B, iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con Delibera Consob 7050 del 12.05.1993, svolge per la scrivente, in qualità di Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede e in veste di Agente Mandatario, con decorrenza dal 28.09.2019 l'attività di offerta fuori sede al fine di promuovere e collocare presso il pubblico strumenti e prodotti finanziari, servizi e attività d'investimento e servizi accessori, nonché prodotti e servizi bancari ed assicurativi che la Società è autorizzata a distribuire;
- che il domicilio cui l'investitore deve indirizzare la comunicazione di recesso da contratti/disposizioni sottoscritti/impartite al di fuori delle strutture della scrivente, nei termini (7 giorni dalla data di sottoscrizione da parte del cliente) e con le modalità previste dall'art. 30, comma 6, del TUF è: BANCA ALETTI & C. S.p.A. Consulenti Finanziari, Via Massaua 4 20146 Milano, corrispondente all'indirizzo della Sede Operativa della Società.

La normativa interna di Banca Aletti & C. S.p.A., in conformità a quanto dettato dall'art. 159, comma 5 lett. b) e c) del Regolamento Intermediari, specifica che il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

- ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario Banca Aletti & C. S.p.A. (il soggetto abilitato per conto del quale opera) ovvero il soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti;
- strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.

Inoltre, ai sensi della normativa interna, il Consulente è tenuto:

- ad esibire o consegnare, ai fini della rendicontazione delle operazioni poste in essere dall'investitore, unicamente documenti elaborati dal soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero dal soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti;
- ad esibire e consegnare l'informativa in materia di protezione dei dati personali nonché raccogliere il modulo dei consensi al trattamento dei dati personali, con le preferenze espresse, ove manifestate.

BANCA ALETTI & C. S.p.A.

Milano, 28 settembre 2019

COPIA CONSULENTE FINANZIARIO



COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

(Comunicazione conforme alla Delibera Consob n. 20307/2018 – Allegato n. 4)

Ai sensi della normativa vigente, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

- deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni
 caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal
 soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di
 iscrizione all'Albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
 stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo
 30, comma 6, del Testo Unico;
- 2. deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- 3. nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- 4. con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente o al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento. In particolare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
 - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
 - b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
 - c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;
 - e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto, altresì, a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall'art.41;
- 5. con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- 6. non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- 7. deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- 8. deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- 9. può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

COPIA CONSULENTE FINANZIARIO



- ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
- c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
- 10. nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- 11. non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- 12. non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo quanto previsto dall'art. 159, comma 7.

ATTESTAZIONE DI CONSEGNA

II/i			
sottoscritto/iattesta/no di aver ricevuto la Comunicazione informativa s Finanziario abilitato all'offerta i	sulle princip	oali regole di com	portamento del Consulente
(luogo e data)	(Firma dell'investitore)		(Firma del 2º cointestatario)
(Firma del 3° cointestatario)	(Firma del 4° cointestatario)		(Firma del 5° cointestatario)
Il Consulente Finanziario all'offerta fuori sede di Banca A (per conferma dei dati e della delle firme riportate nella prese	regolarità	Firma	

COPIA CONSULENTE FINANZIARIO